SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%) Anno 131° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 novembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 ottobre 1990.

Approvazione della deliberazione del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi concernente la misura del contributo e delle tasse dovute dagli iscritti per l'anno 1991.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 16, lettera *g)*, della legge 24 maggio 1967, n. 396;

Esaminata la deliberazione in data 20 aprile 1990 con la quale il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi ha determinato, per l'anno 1991, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari;

Decreta:

È approvata la deliberazione in data 20 aprile 1990 del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, allegata al presente decreto, che stabilisce, per l'anno 1991, la misura del contributo annuale dovuti dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, nonché l'ammontare della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri di congruità sulla liquidazione degli onorari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1990

Il Ministro: VASSALLI

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI
(Roma, 3 maggio 1990 - Prot. n. 3355/90/pc - Verbale n. 4)

Il giorno 20 aprile 1990, si è riunito in Roma il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, presso la propria sede sita in via S. Anselmo n. 11, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(Omissis).

Comma 11) - Determinazione per il 1991:
dei contributi dovuti dagli iscritti nell'albo professionale e nell'elenco speciale;
della tassa per il rilascio dei certificati;
dei pareri sulla liquidazione degli onorari;
discussione - delibere relative.

(Omissis).

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Considerata la necessità di stabilire la misura del contributo da corrispondersi dagli iscritti all'albo o nell'elenco speciale dei biologi per l'anno 1991, nonché della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari a valere dal 1° gennaio dello stesso anno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, lettera *g)*, della legge 24 maggio 1967, n. 396, istitutiva dell'ordinamento della professione di biologo;

Tenuto conto dei prevedibili oneri cui sarà sottoposto l'Ordine per coprire le spese di funzionamento e per il raggiungimento delle finalità istituzionali, oneri calcolati entro i limiti strettamente necessari per il periodo sopra indicato;

Ravvisata l'inderogabile esigenza di procedere ad una revisione delle contribuzioni in funzione delle minori entrate derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 che, a partire dall'anno 1990, pone a carico degli enti impositori il compenso (ex agio) dovuto alle concessionarie (ex esattorie), precedentemente assolto dai contribuenti iscritti a ruolo;

Atteso che tale compenso è mediamente quantificabile intorno al 10% (dieci per cento) del montante complessivo in conseguenza anche dell'obbligo della liquidazione alle concessionarie di un importo prefissato minimo, qualunque sia l'ammontare delle somme iscritte;

Visto, inoltre, il fenomeno inflativo dell'anno 1989, quello programmato per l'anno 1990, nonché l'aumento dei costi dei beni e servizi resi dalle società ed enti erogatori, del personale per effetto dell'applicazione degli accordi contrattuali, del servizio postale, etc.;

Avuto riguardo all'obbligo istituzionale di assicurare il corrente andamento dell'attività amministrativa dell'Ordine nell'interesse degli iscritti all'albo o all'elenco;

Su proposta del presidente e ad unanimità di voti;

Delibera:

1) Il contributo dovuto dagli iscritti all'albo per l'anno 1991 è elevato da L. 120.000 a L. 140.000.

2) Il contributo dovuto dagli iscritti all'elenco speciale per l'anno 1991 è elevato da L. 110.000 a L. 130.000.

3) La tassa per il rilascio dei certificati di iscrizione è fissata, a partire dal 1° gennaio 1991, in L. 8.000.

4) La tassa per il rilascio di pareri sulla liquidazione degli onorari resta invariata nella misura del 2,50% (due e cinquanta per cento).

(Omissis).

Il presidente: LANDI

Il segretario: PANSINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse del decreto e alla deliberazione:

— L'art. 16, secondo comma, lettera *g)*, della legge n. 396/1967, istitutiva dell'ordinamento della professione di biologo, così recita:

«Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:

(Omissis);

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco nonché della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari».

90A4792

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 19 maggio 1990.

Rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 1990, delle misure dei compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami nelle scuole statali, prevista dal decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n. 383, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n. 383, con il quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno finanziario 1981, i compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami nelle scuole statali possono essere annualmente aumentati, nel limite massimo del 10% delle misure in atto nell'anno precedente, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 1984, con il quale i predetti compensi sono stati rideterminati con decorrenza 1° gennaio 1984;

Viste le note dell'Istituto centrale di statistica n. 4285 del 1° marzo 1989 e n. 369 del 13 marzo 1990, dalle quali risulta che la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1984 e 1989 degli indici del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura e credito è stata del 31,59%;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1990 le misure dei compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami sono determinate come segue:

1) *Esami di maturità:*

a) presidenti e ispettori tecnici incaricati della vigilanza: da L. 732.100 a L. 805.400;

b) commissari, compresi i rappresentanti di classe e membri aggregati a pieno titolo: da L. 483.300 a L. 531.700.

2) *Esami di abilitazione nelle scuole magistrali statali e convenzionate:*

componenti: da L. 7.500 a L. 8.300.

3) *Esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, esami di ammissione, di promozione e di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica nonché esami dei corsi integrativi per diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici:*

a) presidenti da L. 3.900 a L. 4.300;

b) commissari da L. 2.400 a L. 2.700.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza 1° gennaio 1990 ai coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, il compenso forfettario di L. 292.900 è elevato a L. 322.200.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1990

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1990
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 320

90A4765

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 ottobre 1990.

Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per il 1991.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:

«1. La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

2. Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

3. Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

4. Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne»;

Visto il successivo art. 5, che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la comunicazione dell'Unione;

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 1991, come segue:

tutti i sabati;

29-30-31 marzo e 5-6 aprile: vigilia, 1° e 2°, 7° e 8° giorno di Pesach (Pasqua);

19-20 maggio: 1° e 2° giorno di Shavuoth (Pentecoste);

21 luglio: digiuno del 9 di Av;

9-10 settembre: 1° e 2° giorno di Rosh Hashanà (Capodanno);

17-18 settembre: vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

23-24-29-30 settembre: 1°, 2°, 7° e 8° giorno della Festa delle Capanne (Succoth);

1° ottobre: Simhat Torà (Festa della Legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1990

Il Ministro: SCOTTI

90A4782

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 ottobre 1990.

Piano di finanziamento per interventi su edifici privati danneggiati dal sisma del luglio 1987 nella regione Marche. (Ordinanza n. 2032/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1987, n. 128, con la quale si dettano norme in merito ai compensi professionali e alla revisione prezzi per tutte le opere con onere a carico del Fondo per la protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1600/FPC del 16 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1988, concernente la disciplina dei criteri e delle modalità in ordine al ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli Romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia, e del luglio 1987 nella regione Marche e nella provincia di Arezzo;

Vista l'ordinanza n. 1883 del 24 marzo 1990 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1990 con la quale, tra l'altro, all'art. 5 è stata accantonata, per interventi nel settore privato nei comuni della provincia di Ascoli Piceno individuati dall'ordinanza n. 1660/FPC, la somma di lire 5.583 milioni, risultante di gran lunga inferiore alla somma richiesta il cui onere ammonta a L. 48.792.805.991;

Viste le note della prefettura di Ascoli Piceno: n. 490 del 7 agosto 1989; n. 490 del 15 febbraio 1990; n. 490 del 29 agosto 1989; n. 695 del 13 agosto 1990; n. 490 del 7 luglio 1989; n. 490 del 24 giugno 1989; n. 490 dell'11 agosto 1989; n. 4748 del 1° dicembre 1989, con le quali vengono trasmesse le richieste dei comuni, e le note n. 531 del 30 gennaio 1990 del comune di Fermo e n. 9418 del 22 luglio 1989 del comune di Porto San Giorgio;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile non può adempiere a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 10 dell'ordinanza n. 1600/FPC, in quanto solo parte dei comuni interessati hanno provveduto agli adempimenti di cui al comma primo dello stesso art. 10;

Ritenuto di dover disporre con urgenza l'assegnazione dei fondi relativi al settore privato, per l'esecuzione delle opere indicate nelle sopra citate richieste di finanziamento, i cui importi sono stati desunti percentualmente sull'assommare delle richieste pervenute, dai comuni della provincia di Ascoli Piceno individuati dall'ordinanza n. 1600/FPC, nonché di dover dare, direttamente ai comuni interessati, la facoltà di individuare le domande ammesse a finanziamento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Si autorizzano per interventi nel settore privato nei comuni in elenco le spese a seguito indicate:

	Lire
Altidona	127.483.381
Campofilone	94.043.024
Fermo	2.624.257.999
Lapedona	117.349.478
Montegranaro	321.703.092
Monteurano	156.988.946
Pedaso	286.110.666
Porto S. Elpidio	496.555.883
Porto S. Giorgio	941.024.155
S. Elpidio a Mare	417.483.376

Art. 2.

I singoli comuni, sulla scorta delle somme rese disponibili dal precedente articolo, e delle priorità definite ai sensi del primo comma dell'art. 10 dell'ordinanza n. 1600/FPC, individuano, sentito il parere della regione Marche, le domande ammesse a finanziamento.

Art. 3.

Resta confermato, quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 dell'ordinanza n. 1600/FPC.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4796

ORDINANZA 30 ottobre 1990.

Modificazione all'ordinanza n. 1945/FPC concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Baiso in provincia di Reggio Emilia. (Ordinanza n. 2033/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Vista l'ordinanza n. 1945/FPC del 12 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 19 giugno 1990, con la quale è stata disposta al comune di Baiso l'assegnazione della somma di L. 1.000.000.000 per il completamento delle opere tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico;

Considerato che sopravvenute esigenze urgenti ed indilazionabili richiedono il recupero di somme attualmente non disponibili, in questo scorcio di esercizio, sulle disponibilità di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;

Tenuto conto che l'assegnazione di parte della somma già concessa al comune di Baiso con la citata ordinanza n. 1945/FPC può essere differita al prossimo esercizio finanziario 1991, considerato anche il mancato avvio dei lavori per i quali era stato disposto l'intero finanziamento;

Ritenuto di conseguenza che la somma di lire 1.000.000.000, già concessa al comune di Baiso per l'esecuzione di interventi non ancora iniziati, possa essere ridotta, nel corrente esercizio finanziario 1990, a lire 500.000.000;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'assegnazione concessa al comune di Baiso con l'ordinanza n. 1945/FPC del 12 giugno 1990, è ridotta alla somma di L. 500.000.000.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4797

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PARLAMENTO NAZIONALE

DELIBERAZIONE 7 novembre 1990.

Nomina del Presidente e dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

D'intesa tra loro;

Nominano

il dott. Francesco Saja Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; e, quali componenti dell'Autorità stessa, il prof. Luciano Cafagna, il prof. Fabio Gobbo, il dott. Giacinto Militello e il prof. Franco Romani.

Roma, 7 novembre 1990

Il Presidente del Senato della Repubblica
SPADOLINI

Il Presidente della Camera dei deputati
IOTTI

90A4800

UNIVERSITÀ DI SALERNO

DECRETO RETTORALE 10 settembre 1990.

Istituzione della facoltà di scienze economiche e sociali con i corsi di laurea in scienze bancarie e assicurative e in scienze statistiche ed attuariali - sede decentrata di Benevento.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1468, e successive integrazioni e modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale viene istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Decreta:

Presso questa Università è istituita la facoltà di scienze economiche e sociali con i corsi di laurea in scienze bancarie e assicurative e in scienze statistiche ed attuariali - sede decentrata di Benevento.

Fisciano, 10 settembre 1990

Il rettore: RACINARO

90A4753

DECRETO RETTORALE 10 settembre 1990.

Istituzione della facoltà di ingegneria con il corso di laurea in ingegneria informatica - sede decentrata di Benevento.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1468, e successive integrazioni e modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale viene istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Decreta:

Presso questa Università è istituita la facoltà di ingegneria con il corso di laurea in ingegneria informatica - sede decentrata di Benevento.

Fisciano, 10 settembre 1990

Il rettore: RACINARO

90A4754

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 10 agosto 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con la quale veniva chiesto l'istituzione del corso di laurea in chimica tab. XIX;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 giugno 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Alla fine del terzo comma dell'art. 86, relativo all'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunta la frase: «la laurea in chimica».

Dopo l'art. 93, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in chimica:

TABELLA XIX

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA

Art. 94. — La durata del corso di studi in chimica è di cinque anni, articolata in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventitré.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo fra i due semestri deve essere almeno di quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedono tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal R.S. n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di 1680 ore, suddivise in ventisei corsi e sedici esami e nel biennio di cinquecentoquaranta ore suddivise in nove corsi e sette esami; lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore di cui almeno i 2/3 di esercitazione pratica. L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dai consigli di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, i consigli di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito non possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

I consigli di corso di laurea stabiliranno l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito del biennio, i consigli di corso di laurea possono definire combinazioni di corsi opzionali che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire l'orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Triennio propedeutico.

L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprende i corsi fondamentali indicati.

A) Area matematica (240 ore totali):

istituzioni di matematiche (primo corso);

istituzioni di matematiche (secondo corso);

calcolo numerico;

laboratorio di programmazione e calcolo.

B) Area di fisica (180 ore totali):

fisica generale (primo corso);

fisica generale (secondo corso);

laboratorio di fisica generale.

C) Area di chimica analitica (270 ore totali):

chimica analitica (primo corso);

laboratorio di chimica analitica (primo corso);

laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

D) Area di chimica fisica (270 ore totali):

chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso);

laboratorio di chimica fisica (primo corso);

laboratorio di chimica fisica (secondo corso).

E) Area di chimica organica (270 ore totali):

chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso);

laboratorio di chimica organica (primo corso);

laboratorio di chimica organica (secondo corso).

F) Area di chimica inorganica (270 ore totali):

chimica generale ed inorganica;

chimica inorganica (primo corso);

laboratorio di chimica generale ed inorganica;

laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

G) Area di chimica biologica (60 ore totali):

chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali (60 ore ciascuno), scelti tra i seguenti:

analisi chimica applicata;

analisi chimica dei prodotti alimentari;

analisi degli inquinanti;

biochimica applicata;

biochimica fisica;

biopolimeri;

catalisi;

chemiometria;

chimica ambientale;

chimica analitica clinica;

chimica analitica strumentale;

chimica applicata;

chimica bio-inorganica;

chimica bio-organica;

chimica bromatologica;

chimica dei composti di coordinazione;

chimica dei composti metallorganici;

chimica dei composti eterociclici;

chimica delle sostanze organiche naturali;

chimica degli inquinanti;

chimica del restauro;

chimica fisica biologica;

chimica fisica dei materiali;

chimica fisica organica;

chimica industriale;

chimica macromolecolare;

chimica nucleare;

chimica organica fisica;

chimica teorica;

cinetica chimica;

elettrochimica;

fotochimica;

metodi fisici in chimica organica;

radiochimica;

scienza dei materiali;

spettroscopia;

strutturistica chimica.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio su richiesta viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica per i due corsi:

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale e inorganica;

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;

laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso);

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso);

chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi: in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 95 *(Biennio)*. — Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli degli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in indirizzi.

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali.

Sono previsti i seguenti indirizzi:
chimica fisica;
chimica inorganica.

Indirizzo: *chimica fisica*

I corsi fondamentali sono:
1) chimica fisica (terzo corso);
2) chimica fisica (quarto corso);
3) laboratorio di chimica fisica (terzo corso);
4) laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

I corsi di chimica fisica (terzo corso) e laboratorio di chimica fisica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica fisica (quarto corso) e laboratorio di chimica fisica (quarto corso).

Lo studente è tenuto a frequentare cinque insegnamenti opzionali:
1) biomasse;
2) biologia molecolare;
3) chimica colloidale e delle interfasi;
4) chimica fisica ambientale;
5) chimica fisica dei sistemi complessi;
6) chimica fisica tecnica;
7) energie rinnovabili;
8) spettroscopia di risonanza magnetica nucleare;
9) teoria della complessità e dei limiti;
10) termodinamica dei processi irreversibili,

o fra i fondamentali di altri indirizzi previa appprovazione del piano di studi.

Indirizzo: *chimica inorganica*

I corsi fondamentali sono:
1) chimica inorganica (secondo corso);
2) chimica inorganica (terzo corso);
3) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso);
4) laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

I corsi di chimica inorganica (secondo corso) e laboratorio di chimica inorganica (secondo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica inorganica (terzo corso) e laboratorio di chimica inorganica (terzo corso).

Lo studente è tenuto a frequentare cinque insegnamenti opzionali:
1) analisi strumentale con metodi elettrochimici;
2) termodinamica;
3) chimica delle proteine;
4) elettrochimica inorganica;
5) fotochimica inorganica;
6) meccanismi di reazione in chimica inorganica;
7) spettroscopia di risonanze magnetiche;
8) biologia generale;
9) stereochimica inorganica;
10) strutturistica chimica,

o tra i fondamentali di altri indirizzi previa approvazione del piano di studi.

Prova di accertamento unica

Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dall'art. 42 del R.S. n. 1269/1938.

Corsi opzionali: i corsi opzionali potranno essere scelti dallo studente fra quelli indicati in un apposito elenco predisposto dalla sede fra le discipline attivate.

Art. 96. *(Esame e diploma di laurea).* — Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea lo studente deve avere seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve avere inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 10 agosto 1990

Il rettore: BERLINGUER

90A4755

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 5 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990 che, per l'Università di Torino, prevede l'istituzione a Novara delle facoltà di medicina e chirurgia, economia e commercio e del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche; ad Alessandria delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, giurisprudenza e scienze politiche; a Vercelli della facoltà di lettere e filosofia;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Viste le deliberazioni adottate dai consigli delle facoltà di medicina e chirurgia, economia e commercio, farmacia, scienze matematiche, fisiche e naturali, giurisprudenza, scienze politiche e lettere e filosofia;

Visti i pareri favorevoli espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Articolo unico

Sono istituite presso l'Università degli studi di Torino le seguenti facoltà e corsi di laurea:

facoltà di medicina e chirurgia, corso di laurea in medicina e chirurgia presso la sede decentrata di Novara;

facoltà di economia e commercio, corso di laurea in economia e commercio presso la sede decentrata di Novara;

corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, presso la sede decentrata di Novara;

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corsi di laurea in chimica, chimica industriale, fisica, matematica, scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche e scienze dell'informazionepresso la sede decentrata di Alessandria;

facoltà di giurisprudenza, corso di laurea in giurisprudenza presso la sede decentrata di Alessandria;

facoltà di scienze politiche, corso di laurea in scienze politiche presso la sede decentrata di Alessandria;

facoltà di lettere e filosofia, corsi di laurea in lettere, filosofia e lingue e letterature straniere moderne presso la sede decentrata di Vercelli.

Con successivi provvedimenti saranno inseriti nello statuto dell'Università di Torino gli ordinamenti didattici dei suddetti corsi di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 5 ottobre 1990

Il rettore: DIANZANI

90A4756

CIRCOLARI

MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

CIRCOLARE 8 novembre 1990, n. 09185/10.3.1.

Circolare esplicativa sulle richieste di finanziamento di progetti ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Le richieste di finanziamento di cui all'oggetto dovranno essere redatte secondo lo schema allegato, tenendo nella debita considerazione gli elementi di riferimento per l'individuazione delle priorità e la determinazione dei criteri di cui al comma 5 dell'art. 127 del testo unico n. 309 del 1990 ed approvati dal Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga nella seduta del 25 ottobre 1990.

Il Fondo sarà ripartito per il finanziamento di progetti che si inquadrino nelle aree di intervento ritenute prioritarie per il perseguimento degli obiettivi previsti della legge n. 162/1990, nonché per il mantenimento degli impegni del Governo derivanti dall'approvazione di ordini del giorno parlamentari, in tema di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di contenimento del fenomeno dell'AIDS.

Particolare attenzione dovrà innanzitutto essere posta alle iniziative mirate alla formazione del personale che a vario titolo — nell'ambito delle diverse Amministrazioni dello Stato — provvede alla elaborazione di strategie connesse alla prevenzione contro la droga ed alla riabilitazione del tossicodipendente.

Nell'articolazione delle risorse disponibili dovranno essere privilegiate le situazioni di particolare urgenza, nonché quelle di natura tecnica e operativa necessarie per la puntuale attuazione della legge n. 162. Sarà inoltre opportuno considerare — sia pure nell'ambito delle diverse esigenze che derivano anche dalla disponibiltà di strutture idonee alla lotta alla droga — le specifiche autorizzazioni di spesa disposte dalla legge n. 162 per i vari Ministeri interessati all'attuazione dell'art. 127 del testo unico n. 309 del 1990.

Particolare cautela sarà necessaria nell'ipotesi di utilizzazione di somme a carico del Fondo per sostenere spese connesse all'impiego di personale, al fine di limitare il rischio di immobilizzazione di risorse finanziarie per gli anni seguenti al primo contributo.

La predisposizione dei progetti dovrà prevedere una descrizione analitica degli obiettivi che si intendono perseguire, la dettagliata esposizione delle metodologie attuative e la congruità delle previsioni di spesa, evitando iniziative a pioggia, non programmate e non coordinate fra le varie Amministrazioni che possono, o debbono, svolgere un ruolo preminente nell'esecuzione dell'iniziativa.

Andrà inoltre privilegiato — soprattutto nel settore formativo — il coordinamento fra i Ministeri, al fine di perseguire comuni ed aggiornate metodologie didattiche, ottimizzando le risorse finanziarie ed utilizzando — ove possibile — lo stesso personale specialistico, in particolare nel campo della preparazione dei formatori.

In materia di prevenzione occorre graduare le priorità, ponendo innanzi tutto attenzione agli adolescenti con riguardo ai soggetti a rischio. A tal fine è opportuno e fondamentale il coinvolgimento attivo delle strutture educative (famiglia, scuola, associazioni giovanili) nonché una efficace azione promozionale di sensibilizzazione dell'opinione pubblica più attenta al problema droga, insistendo sulla pericolosità e sui danni derivanti dal consumo delle sostanze stupefacenti, nonché sulla diffusione e tramissione dell'AIDS.

È appena il caso di aggiungere che, per quelle zone del Paese nelle quali le iniziative e le attività di prevenzione risultano essere insufficienti o carenti, deve essere prevista un'attenzione particolarissima, anche se limitata a determinati settori di intervento.

In tema di recupero, il problema principale consiste nell'attivazione dei servizi nelle zone del Paese che risultano esserne prive, con l'avvertenza di curare che fra strutture pubbliche e private si realizzi una piena integrazione.

In secondo luogo, particolare sostegno deve essere fornito a quei servizi operanti capillarmente sul territorio che, anche con forme di intervento sperimentale, favoriscano l'incontro fra utenza e strutture.

Specifica attenzione deve essere prestata inoltre a quei servizi che, rispettando l'autonomia dei soggetti interessati, ne seguano il reinserimento sociale con particolare riguardo all'ambiente familiare ed al settore di lavoro.

Altro prioritario intervento dovrà inoltre essere considerato il potenziamento dei laboratori di analisi cliniche ai fini della quantificazione delle sostanze stupefacenti detenute per uso personale di cui all'art. 75, comma 1, ed all'art. 78 del testo unico n. 309 del 1990; l'area di intervento dovrà riguardare le attrezzature e la formazione del personale.

Sarà determinante, in proposito, effettuare un'attenta analisi della situazione attuale tramite il monitoraggio dei laboratori esistenti, provvedendo altresì ad un'opera di razionalizzazione e standardizzazione del materiale necessario.

Dovrà inoltre essere completata la promozione di iniziative volte ad eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, promuovendo la ricerca e l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del testo unico n. 309 del 1990.

La realizzazione di iniziative intese allo scambio e alla diffusione delle informazioni scientifiche, come anche la creazione di banche dati sul fenomeno della tossicodipendenza, potranno essere prese in considerazione ai fini del finanziamento soltanto qualora ne venisse chiaramente evidenziata la reale necessità ed urgenza e nel caso di residua disponibilità finanziaria dopo aver attivato i progetti ritenuti prioritari.

Aree prioritarie di intervento per progetti delle regioni - Formazione.

Dovrà essere assicurata la formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi e con riferimento agli specifici obiettivi proposti dall'Organizzazione mondiale della sanità e dalla CEE come previsto dall'art. 127, commi 3 e 5, lettera *d)*, del testo unico n. 309 del 1990. A titolo indicativo si ritiene che i corsi potranno essere inquadrabili nelle seguenti tre tipologie:

a) corsi di formazione attitudinale per gli operatori di servizi per tossicodipendenti e di comunità terapeutiche;

b) corsi di formazione per operatori addetti alla prevenzione;

c) corsi di formazione per la prevenzione delle infezioni da HIV tra tossicodipendenti e per la gestione della sieropositività.

Importo totale stabilito dalla legge: almeno il 7% di lire 136.040 milioni, cioè almeno lire 9.522,8 milioni.

Comuni.

Potranno essere finanziati i progetti mirati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di

fattibilità nei quali dovranno essere precisati i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero delle tossicodipendenze.

A tale riguardo va segnalata la necessità di tenere separate e distinte le modalità dei finanziamenti destinati ai comuni, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 132 del testo unico n. 309 del 1990, dalle attività di prevenzione e recupero contemplate dal Fondo nazionale antidroga, di cui all'art. 127, che debbono risultare componente essenziale di un più ampio ed articolato progetto.

Ripartizione del Fondo per il 1990.

L'art. 39, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 162 prevede, per il 1990, una disponibilità pari a lire 176 miliardi e 40 milioni, di cui 30 miliardi accantonati per la finalità di cui al comma 4 dell'art. 118 del testo unico, 10 miliardi per le finalità di cui al comma 13 dell'art. 1 (campagna informativa) ed almeno il 7 per cento per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 127 (formazione da parte delle regioni) per un importo pari a lire 9 miliardi e 522,8 milioni. La somma disponibile per i progetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 127 è, pertanto, pari a lire 126 miliardi e 517,2 milioni.

Fermo restando che il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga potrà rivedere ed aggiornare le priorità di intervento ed i criteri per la ripartizione del Fondo anche alla luce delle esperienze che si acquisiranno nel corso delle attività previste, la ripartizione per il 1990 sarà la seguente:

il 65% dell'importo residuo per le finalità previste dal comma 1 dell'art. 127 (Ministeri) pari a lire 82 miliardi e 236,180 milioni;

il 35% per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 127 (comuni) pari a lire 44 miliardi e 281,020 milioni, di cui il 40% da destinare ai comuni del Mezzogiorno.

Per l'anno in corso le Amministrazioni interessate dovranno inviare le richieste di finanziamento, con la relativa necessaria documentazione, entro il 15 dicembre p.v., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Si richiama particolare attenzione a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 127 del testo unico n. 309 del 1990, relativo al mancato avvio della realizzazione dei progetti entro i tre mesi dalla erogazione del finanziamento; in tal caso la Presidenza del Consiglio dovrà provvedere al recupero ed alla ridistribuzione delle somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.

Roma, 8 novembre 1990

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

ALLEGATO

FONDO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA

MODULO PER LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI

Schema di riferimento

Ente richiedente e/o esecutore.

Denominazione e oggetto dell'iniziativa.

Importo del finanziamento richiesto.

Eventuali altre partecipazioni all'iniziativa.

1) *Origini e quadro generale:*

riferimento ad obiettive e verificate necessità sia in ambito locale che settoriale;

inquadramento dell'iniziativa in eventuali piani operativi di interventi promossi, anche ai diversi livelli istituzionali, nell'ambito della lotta alla droga;

riferimento ad iniziative analoghe finanziate ed attuate (indicare se terminate, in corso, o in via di conclusione) e descrizione degli eventuali risultati conseguiti.

2) *Oggetto dell'iniziativa:*

descrizione esauriente dell'iniziativa, corredata dalla documentazione ritenuta essenziale ed idonea ad illustrarne, o chiarirne, i contenuti;

indicazione di eventuali studi, dati statistici o informazioni varie che comprovino la necessità e/o l'opportunità dell'intervento;

citazione di eventuali partecipazioni e contributi di altri enti all'iniziativa.

3) *Obiettivi dell'iniziativa:*

specificare gli obiettivi prefissati e, considerando il tipo di intervento, i risultati attesi;

indicare i beneficiari diretti ed indiretti dell'iniziativa;

specificare i metodi che si intendono utilizzare nell'attuazione dell'iniziativa;

indicare altre eventuali misure previste per supportare la realizzazione della iniziativa.

4) *Tempi di realizzazione:*

evidenziare le fasi ed i tempi di realizzazione previsti dall'inizio al completamento dell'iniziativa.

5) *Ammontare finanziario dell'iniziativa:*

specificare le singole voci di costo previsto;

specificare se l'iniziativa sarà attuata — dagli enti locali — in gestione diretta oppure se ne sarà affidata l'esecuzione ad altro ente; in questo ultimo caso sarà necessario evidenziare la ragione della scelta e le referenze tecnico-finanziarie dell'ente medesimo;

indicare i meccanismi di controllo previsti durante l'esecuzione dei progetti e per i quali i responsabili sono tenuti a riferire semestralmente sullo stato di avanzamento sia all'ente che ha predisposto il progetto, che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

6) *Pagamenti:*

dovrà essere indicata l'esatta denominazione dell'ente locale con i relativi elementi per poter effettuare l'eventuale accreditamento dei fondi, che avverrà in una prima rata pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo ed in rate successive da stabilire in base alla durata ed all'importo del progetto e che saranno emesse dopo gli opportuni controlli sullo stato di avanzamento.

90A4763

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 211

Corso dei cambi del 29 ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1130,700	1130,700	1131,75	1130,700	1130,70	1130,700	1131 —	1130,700	1130,700	—
E.C.U.	1551,800	1551,800	1551,50	1551,800	1551,800	1551,800	1551,600	1551,800	1551,800	—
Marco tedesco	749,120	749,120	749,60	749,120	749,120	749,120	749,160	749,120	749,120	—
Franco francese	223,840	223,840	224 —	223,840	223,840	223,840	223,850	223,840	223,840	—
Lira sterlina	2215 —	2215 —	2217 —	2215 —	2215 —	2215 —	2215,200	2215 —	2215 —	—
Fiorino olandese	664,880	664,880	664,30	664,880	664,880	664,880	664,760	664,880	664,880	—
Franco belga	36,417	36,417	36,40	36,417	36,417	36,417	36,409	36,417	36,417	—
Peseta spagnola	11,963	11,963	11,98	11,963	11,963	11,963	11,961	11,963	11,963	—
Corona danese	196,390	196,390	196,25	196,390	196,39	196,390	196,380	196,390	196,390	—
Lira irlandese	2007,400	2007,400	2007 —	2007,400	2007,4	2007,400	2001,900	2007,400	2007,400	—
Dracma greca	7,410	7,410	7,41	7,410	7,410	7,410	7,416	7,410	7,410	
Escudo portoghese	8,523	8,523	8,50	8,523	8,523	8,523	8,530	8,523	8,523	—
Dollaro canadese	973,200	973,200	972 —	973,200	973,200	973,200	973,100	973,200	973,200	—
Yen giapponese	8,837	8,837	8,85	8,837	8,837	8,837	8,837	8,837	8,837	—
Franco svizzero	886,300	886,300	885,50	886,300	886,30	886,300	886,150	886,300	886,300	—
Scellino austriaco	106,810	106,810	106,50	106,810	106,810	106,810	106,525	106,810	106,810	—
Corona norvegese	192,810	192,810	192,75	192,810	192,810	192,810	192,870	192,810	192,810	—
Corona svedese	202,020	202,020	202 —	202,020	202,020	202,020	202	202,020	202,020	
Marco finlandese	315,050	315,050	315 —	315,050	315,050	315,050	315,210	315,050	315,050	—
Dollaro australiano	887,700	887,700	886 —	887,700	887,700	887,700	888,500	887,700	887,700	—

Media dei titoli del 29 ottobre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	101,900
» 10% » » 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,400
» » » 22- 6-1987/91	95,775
» » » 18- 3-1987/94	81,275
» » » 21- 4-1987/94	80,650
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,700
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,500
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,175
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,175
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,650
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,075
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,450
» » » Ind. 1-11-1983/90	99,975
» » » » 18-11-1985/90	100,050
» » » » 1-12-1983/90	100,150
» » » » 18-12-1985/90	100,400
» » » » 1- 1-1984/91	100,400
» » » » 17- 1-1986/91	100,150
» » » » 1- 2-1984/91	100,400
» » » » 18- 2-1986/91	100,050
» » » » 1- 3-1984/91	100,300
» » » » 18- 3-1986/91	100,225
» » » » 1- 4-1984/91	100,400
» » » » 1- 5-1984/91	100,575
» » » » 1- 6-1984/91	100,625
» » » » 1- 7-1984/91	100,475
» » » » 1- 8-1984/91	100,375
» » » » 1- 9-1984/91	100,375
» » » » 1-10-1984/91	100,550

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,650
» » » »	1-12-1984/91	100,600
» » » »	1- 1-1985/92	100,600
» » » »	1- 2-1985/92	100,450
» » » »	18- 4-1986/92	100,625
» » » »	19- 5-1986/92	100,550
» » » »	20- 7-1987/92	100,575
» » » »	19- 8-1987/92	101,700
» » » »	1-11-1987/92	100,550
» » » »	1-12-1987/92	100,375
» » » »	1- 1-1988/93	100,175
» » » »	1- 2-1988/93	100,050
» » » »	1- 3-1988/93	100,050
» » » »	1- 4-1988/93	100,200
» » » »	1- 5-1988/93	100,425
» » » »	1- 6-1988/93	100,750
» » » »	18- 6-1986/93	99,900
» » » »	1- 7-1988/93	100,275
» » » »	17- 7-1986/93	99,800
» » » »	1- 8-1988/93	100,900
» » » »	19- 8-1986/93	99,425
» » » »	1- 9-1988/93	100,125
» » » »	18- 9-1986/93	99,375
» » » »	1-10-1988/93	100,325
» » » »	20-10-1986/93	99,250
» » » »	1-11-1988/93	101,750
» » » »	18-11-1986/93	99,300
» » » »	19-12-1986/93	99,525
» » » »	1- 1-1989/94	100,200
» » » »	1- 2-1989/94	100,150
» » » »	1- 3-1989/94	100 —
» » » »	15- 3-1989/94	99,825
» » » »	1- 4-1989/94	99,900
» » » »	1- 9-1988/94	99,150
» » » »	1-10-1987/94	99,050
» » » »	1-11-1988/94	99,400
» » » »	1- 1-1990/95	99,525
» » » »	1- 3-1990/95	98,550
» » » »	1- 2-1985/95	99,800
» » » »	1- 3-1985/95	98,125
» » » »	1- 4-1985/95	97,950
» » » »	1- 5-1985/95	98,050
» » » »	1- 6-1985/95	98,600
» » » »	1- 7-1985/95	98,175
» » » »	1- 8-1985/95	98,950
» » » »	1- 9-1985/95	98,200
» » » »	1-10-1985/95	98,175
» » » »	1-11-1985/95	98,250
» » » »	1-12-1985/95	98,325
» » » »	1- 1-1986/96	98,425
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,375
» » » »	1- 2-1986/96	100,500
» » » »	1- 3-1986/96	98,600
» » » »	1- 4-1986/96	98,675
» » » »	1- 5-1986/96	98,700
» » » »	1- 6-1986/96	98,625
» » » »	1- 7-1986/96	98,825
» » » »	1- 8-1986/96	98,550
» » » »	1- 9-1986/96	98,050
» » » »	1-10-1986/96	98,075
» » » »	1-11-1986/96	96,325
» » » »	1-12-1986/96	96,475
» » » »	1- 1-1987/97	96,425
» » » »	1- 2-1987/97	96,500
» » » »	18- 2-1987/97	96,475
» » » »	1- 3-1987/97	96,500
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	96,275
» » » »	1- 5-1987/97	96,475
» » » »	1- 6-1987/97	96,750
» » » »	1- 7-1987/97	96,525
» » » »	1- 8-1987/97	96,075
» » » »	1- 9-1987/97	96,900

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-11-1990	99,975
» » »	9,25%	1-12-1990	99,825
» » »	12,50%	1- 3-1991	100,750
» » »	11,50%	1-11-1991	99,500
» » »	11,50%	21-12-1991	99,475
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,725
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,550
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,425
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,100
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 4-1992	97,025
» » »	11,00%	1- 4-1992	98 —
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,875
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,750
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,100
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,675
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,550
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,100
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,275
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,075
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,750
» » »	12,50%	1-10-1992	99,800
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,175
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,250
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,150
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,125
» » »	12,50%	1-10-1993	98,650
» » »	12,50%	1-11-1993	98,500
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,950
» » »	12,50%	17-11-1993	98,050
» » »	12,50%	1-12-1993	98,400
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,425
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,950
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,100
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,625
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,900

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	101 —
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,900
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96,100
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96 —
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96 —
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,725
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,975
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,700
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,750
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,475
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,375
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,425
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,950
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,375
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,525
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,025
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	93,100
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,350
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,425
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,425
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,275
» » » »	20-10-1989/94	10,15%	96,700
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M29100

N. 212

Corso dei cambi del 30 ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1139,500	1139,500	1139,50	1139,500	1139.500	1139,500	1140,210	1139,500	1139.500	1139,50
E.C.U.	1553,400	1553,400	1553 —	1553,400	1553,400	1553,400	1553,500	1553,400	1553,400	1553,40
Marco tedesco	749,120	749.120	749,60	749,120	749,120	749,120	749,230	749,120	749,120	749,12
Franco francese	223,810	223.810	224,10	223,810	223,810	223,810	223,830	223,810	223,810	223,81
Lira sterlina.	2219,500	2219,500	2225 —	2219,500	2219,500	2219,500	2219,510	2219,500	2219,500	2219,50
Fiorino olandese	664,680	664,680	664,50	664,680	664,680	664,680	664,670	664,680	664,680	664,68
Franco belga	36.407	36,407	36,42	36,407	36,407	36,407	36,403	36,407	36,407	36,40
Peseta spagnola.	11,952	11,952	12 —	11,952	11,952	11,952	11,952	11,952	11,952	11,95
Corona danese	196.260	196,260	196,25	196,260	196,260	196,260	196,230	196,260	196,260	196,25
Lira irlandese.	2007,500	2007,500	2008 —	2007,500	2007,500	2007,500	2007 —	2007,500	2007,500	—
Dracma greca.	7,420	7,420	7,41	7,420	7,420	7,420	7,414	7,420	7,420	—
Escudo portoghese	8,526	8,526	8,52	8,526	8,526	8,526	8,532	8,526	8,526	8,52
Dollaro canadese	976,450	976,450	977 —	976,450	976,450	976,450	977,100	976,450	976,450	976,45
Yen giapponese.	8,814	8,814	8,82	8,814	8.814	8,814	8,816	8,814	8,814	8,81
Franco svizzero.	883,600	883,600	883 —	883,600	883,600	883,600	883,500	883,500	883,600	883,60
Scellino austriaco.	106,537	106,537	106,50	106,537	106,537	106,537	106,515	106,537	106,537	106,53
Corona norvegese	192,700	192,700	192.75	192,700	192,700	192,700	192,870	192,700	192,700	192,70
Corona svedese	202,160	202,160	202 —	202,160	202,160	202,160	202,150	202,160	202,160	202,10
Marco finlandese	315,050	315,050	315 —	315,050	315,050	315,050	315,400	315,050	315,050	—
Dollaro australiano.	894,800	894,800	893 —	894,800	894,800	894,800	895,800	894,800	894,800	894,80

Media dei titoli del 30 ottobre 1990

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	71,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	102,250
» 10% » » 1977-92	101,150
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,350
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,150
» » » 22- 6-1987/91	95,825
» » » 18- 3-1987/94	81,80
» » » 21- 4-1987/94	80,825
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96.	95,400
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,025
» » » 11% 1- 1-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,375
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,575
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,225
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,225
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99.500

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,325
» » » Ind. 1-11-1983/90	99,975
» » » » 18-11-1985/90	100,050
» » » » 1-12-1983/90	100,225
» » » » 18-12-1985/90	100,400
» » » » 1- 1-1984/91	100,300
» » » » 17- 1-1986/91	100,175
» » » » 1- 2-1984/91	100,400
» » » » 18- 2-1986/91	100,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,300
» » » ». 18- 3-1986/91	100,200
» » » » 1- 4-1984/91	100,400
» » » » 1- 5-1984/91	100,600
» » » » 1- 6-1984/91	100,600
» » » » 1- 7-1984/91	100,450
» » » » 1- 8-1984/91	100,375
» » » » 1- 9-1984/91	100,375
» » » » 1-10-1984/91	100,550

Certificati di credito del Tesoro Ind.				1-11-1984/91	100,650
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,600
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,625
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,525
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,625
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,575
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,600
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,650
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,575
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,400
»	»	»	»	1- 1-1988/93	100,225
»	»	»	»	1- 2-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,050
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,125
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,475
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,775
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,950
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,525
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,825
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,900
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,425
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,150
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,325
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,400
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,300
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,850
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,325
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,500
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,050
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,050
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,825
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,950
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99,175
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,050
»	»	»	»	1-11-1988/94	99,375
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,400
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,525
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,800
»	»	»	»	1- 3-1985/95	98,225
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,975
»	»	»	»	1- 5-1985/95	98,075
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,600
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,175
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,950
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,250
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,175
»	»	»	»	1-11-1985/95	98,300
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,450
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,550
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,575
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,625
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,700
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,675
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98,725
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,825
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,625
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,050
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,125
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,350
»	»	»	»	1-11-1986/96	96,450
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,575
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,450
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,575
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,475
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,475
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,300
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,475
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,700
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,550
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,025
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,975

Buoni Tesoro Pol.			9,25%	1-11-1990	99,975
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,875
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	100,800
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,575
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,475
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,725
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,600
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,425
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,025
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,875
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	97 —
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,975
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,875
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,875
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,875
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	98,175
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,975
»	»	»	12,50%	1[illegible]- 5-1992	99,675
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,450
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,125
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,275
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,075
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,750
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,825
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,225
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,275
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,150
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,250
»	»	»	12,50%	1-10-1993	[illegible]3,775
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,375
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,750
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,950
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	98,400
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,850
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,050
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,625
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,850

Certificati credito Tesoro E.C.U.				16- 7-1984/91	11,25%	100,900
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	97,800
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	96,250
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	96,025
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	96 —
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,925
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,100
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,850
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,450
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	93,500
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	93,450
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	93,400
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	95,950
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	92,300
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	92,575
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	96 —
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	93 —
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	96,350
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	90,425
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	95,425
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	95,250
»	»	»	»	20-10-1989/94	10,15%	96,700
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	96,350
»	»	»	»	22-11-1994	10,70%	98,200
»	»	»	»	24- 1-1995	11,15%	99,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M30100

N. 213

Corso dei cambi del 31 ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1138,400	1138,400	—	1138,400	1138,400	1138,400	1139 —	1138,400	1138,400	—
E.C.U.	1553,300	1553,300	—	1553,300	1553,300	1553,300	1553,300	1553,300	1553,300	—
Marco tedesco	749,550	749,550	—	749,550	749,550	749,550	749,490	749,550	749,550	—
Franco francese	223,760	223,760	—	223,760	223,760	223,760	223,750	223,760	223,760	—
Lira sterlina	2214 —	2214 —	—	2214 —	2214 —	2214 —	2214,200	2214 —	2214 —	—
Fiorino olandese	664,750	664,750	—	664,750	664,750	664,750	664,730	664,750	664,750	—
Franco belga	36,409	36,409	—	36,409	36,409	36,409	36,405	36,409	36,409	—
Peseta spagnola	11,952	11,952	—	11,952	11,952	11,952	11,958	11,952	11,952	—
Corona danese	196,140	196,140	—	196,140	196,140	196,140	196,180	196,140	196,140	—
Lira irlandese	2008,300	2008,300	—	2008,300	2008,300	2008,300	2009,20	2008,300	2008,300	—
Dracma greca	7,421	7,421	—	7,421	7,421	7,421	7,406	7,421	7,421	—
Escudo portoghese	8,521	8,521	—	8,521	8,521	8,521	8,520	8,521	8,521	—
Dollaro canadese	971,800	971,800	—	971,800	971,800	971,800	972 —	971,800	971,800	—
Yen giapponese	8,781	8,781	—	8,781	8,781	8,781	8,776	8,781	8,781	—
Franco svizzero	883,930	883,930	—	883,930	883,930	883,930	884 —	883,930	883,930	—
Scellino austriaco	106,544	106,544	—	106,544	106,544	106,544	106,540	106,544	106,544	—
Corona norvegese	192,740	192,740	—	192,740	192,740	192,740	192,750	192,740	192,740	—
Corona svedese	201,640	201,640	—	201,640	201,640	201,640	201,950	201,640	201,640	—
Marco finlandese	314,650	314,650	—	314,650	314,650	314,650	315 —	314,650	314,650	—
Dollaro australiano	890 —	890 —	—	890 —	890 —	890 —	891 —	890 —	890 —	—

Media dei titoli del 31 ottobre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	102,250
» 10% » » 1977-92	101,150
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,350
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,150
» » » 22- 6-1987/91	95,825
» » » 18- 3-1987/94	81,800
» » » 21- 4-1987/94	80,825
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,400
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,025
» » » 11% 1- 1-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,375
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,575
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,225
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,225
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,325
» » » Ind. 1-11-1983/90	99,975
» » » » 18-11-1985/90	100,050
» » » » 1-12-1983/90	100,250
» » » » 18-12-1985/90	100,475
» » » » 1- 1-1984/91	100,325
» » » » 17- 1-1986/91	100,150
» » » » 1- 2-1984/91	100,325
» » » » 18- 2-1986/91	100,125
» » » » 1- 3-1984/91	100,300
» » » » 18- 3-1986/91	100,200
» » » » 1- 4-1984/91	100,400
» » » » 1- 5-1984/91	100,575
» » » » 1- 6-1984/91	100,600
» » » » 1- 7-1984/91	100,525
» » » » 1- 8-1984/91	100,375
» » » » 1- 9-1984/91	100,350
» » » » 1-10-1984/91	100,550

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,650
» » » »	1-12-1984/91	100,600
» » » »	1- 1-1985/92	100,625
» » » »	1- 2-1985/92	100,500
» » » »	18- 4-1986/92	100,600
» » » »	19- 5-1986/92	100,575
» » » »	20- 7-1987/92	100,600
» » » »	19- 8-1987/92	100,575
» » » »	1-11-1987/92	100,550
» » » »	1-12-1987/92	100,425
» » » »	1- 1-1988/93	100,225
» » » »	1- 2-1988/93	100,125
» » » »	1- 3-1988/93	100,050
» » » »	1- 4-1988/93	100,125
» » » »	1- 5-1988/93	100,500
» » » »	1- 6-1988/93	100,975
» » » »	18- 6-1986/93	99,950
» » » »	1- 7-1988/93	100,525
» » » »	17- 7-1986/93	99,900
» » » »	1- 8-1988/93	100,850
» » » »	19- 8-1986/93	99,500
» » » »	1- 9-1988/93	100,100
» » » »	18- 9-1986/93	99,350
» » » »	1-10-1988/93	100,375
» » » »	20-10-1986/93	99,300
» » » »	1-11-1988/93	100,825
» » » »	18-11-1986/93	99,275
» » » »	19-12-1986/93	99,500
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 2-1989/94	100,050
» » » »	1- 3-1989/94	100 —
» » » »	15- 3-1989/94	99,825
» » » »	1- 4-1989/94	99,975
» » » »	1- 9-1988/94	99,200
» » » »	1-10-1987/94	99,050
» » » »	1-11-1988/94	99,400
» » » »	1- 1-1990/95	99,275
» » » »	1- 3-1990/95	98,475
» » » »	1- 5-1990/95	98,550
» » » »	1- 2-1985/95	99,775
» » » »	1- 3-1985/95	98,175
» » » »	1- 4-1985/95	97,975
» » » »	1- 5-1985/95	98,100
» » » »	1- 6-1985/95	98,200
» » » »	1- 7-1985/95	99 —
» » » »	1- 8-1985/95	98,275
» » » »	1- 9-1985/95	98,225
» » » »	1-10-1985/95	98,400
» » » »	1-11-1985/95	98,450
» » » »	1-12-1985/95	98,600
» » » »	1- 1-1986/96	98,500
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,625
» » » »	1- 2-1986/96	98,650
» » » »	1- 3-1986/96	98,700
» » » »	1- 4-1986/96	98,675
» » » »	1- 5-1986/96	98,725
» » » »	1- 6-1986/96	98,725
» » » »	1- 7-1986/96	98,625
» » » »	1- 8-1986/96	98,075
» » » »	1- 9-1986/96	98,075
» » » »	1-10-1986/96	98,300
» » » »	1-11-1986/96	96,400
» » » »	1-12-1986/96	96,575
» » » »	1- 1-1987/97	96,450
» » » »	1- 2-1987/97	96,525
» » » »	18- 2-1987/97	96,425
» » » »	1- 3-1987/97	96,425
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	96,250
» » » »	1- 5-1987/97	96,400
» » » »	1- 6-1987/97	96,350
» » » »	1- 7-1987/97	96,550
» » » »	1- 8-1987/97	96,075
» » » »	1- 9-1987/97	96,875

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-11-1990	99,975
» » »	9,25%	1-12-1990	99,850
» » »	12,50%	1- 3-1991	100,750
» » »	11,50%	1-11-1991	99,575
» » »	11,50%	21-12-1991	99,500
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,700
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,550
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,300
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,275
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 4-1992	97,025
» » »	11,00%	1- 4-1992	98 —
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,875
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,900
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,750
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,175
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,900
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,700
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,650
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,200
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,275
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,050
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,700
» » »	12,50%	1-10-1992	99,850
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,250
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,375
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,150
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,300
» » »	12,50%	1-10-1993	98,675
» » »	12,50%	1-11-1993	98,325
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,625
» » »	12,50%	17-11-1993	97,950
» » »	12,50%	1-12-1993	98,050
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,200
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,850
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98 —
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,650
» » »	12,50%	1- 4-1990/94	99,800

Titolo	Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,925
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,875
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96,050
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96 —
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,200
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,050
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,150
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,800
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,500
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,375
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,375
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,950
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,300
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,625
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96 —
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,850
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,350
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,250
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,425
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,275
» » » »	20-10-1989/94	10,15%	96,675
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,375
» » » »	22-11-1994	10,70%	97,650
» » » »	24- 1-1995	11,15%	99,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M31100

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1990 che ha sostituito ed annullato il decreto ministeriale del 5 aprile 1990, n. 11060, è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale — prevista dalle vigenti disposizioni tenuto conto delle nuove determinazioni riportate nel decreto interministeriale 30 luglio 1990 — in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, di cui alle unite tabelle, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1990, e per la durata dell'intera sospensione, come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85 e dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58:

DIPENDENTI DELLE COMPAGNIE E DEI GRUPPI PORTUALI

Compagnie portuali	Dotazione organica dei dipendenti			Nuova dotazione organica dei dipendenti Anno 1990 1° trimestre 1991			Eccedenze
	Imp.	Op.	Tot.	Imp.	Op.	Tot.	
Ancona	4	3	7	3	3	6	1
Anzio	1	0	1	1	0	1	0
Arbatax	4	0	4	2	0	2	2
Augusta	1	0	1	1	0	1	0
Baia	1	0	1	1	0	1	0
Bari	3	1	4	3	1	4	0
Barletta-Molfetta-Trani	3	0	3	3	0	3	0
Brindisi	4	1	5	3	0	3	2
Cagliari	5	2	7	3	1	4	3
Castellammare di Stabia	3	1	4	2	1	3	1
Catania	3	0	3	3	0	3	0
Chioggia	9	4	13	7	4	11	2
Civitavecchia	9	5	14	8	2	10	4
Crotone	3	0	3	2	0	2	1
Gaeta	2	0	2	2	0	2	0
Gallipoli	0	0	0	0	0	0	0
Gela	3	0	3	2	0	2	1
Genova M.V.-Carboni	61	24	85	33	0	33	52
Imperia	2	0	2	1	0	1	1
La Spezia	5	3	8	4	3	7	1
Licata	2	0	2	2	0	2	0
Livorno	45	8	53	28	6	34	19
Manfredonia	5	1	6	4	1	5	1
Marina di Carrara	11	14	25	8	10	18	7
Marsala-Mazara Vallo	1	0	1	1	0	1	0
Messina	2	0	2	1	0	1	1
Milazzo-Lipari	3	0	3	2	0	2	1
Monfalcone	6	4	10	5	4	9	1
Monopoli	1	0	1	1	0	1	0
Napoli	25	0	25	15	0	15	10
Olbia	6	0	6	4	0	4	2
Palermo	6	3	9	5	2	7	2
Pantelleria	2	0	2	0	0	0	2
Pescara	2	0	2	1	0	1	1
Piombino-Portoferraio	2	0	2	1	0	1	1
Porto Empedocle	3	1	4	2	0	2	2
Porto Nogaro	2	0	2	2	0	2	0
Porto Scuso	3	0	3	2	0	2	1
Porto Torres	3	0	3	2	0	2	1
Pozzuoli	3	0	3	2	0	2	1
Ravenna	20	38	58	16	28	44	14
Reggio Calabria	3	0	3	2	0	2	1
Riposto	2	0	2	1	0	1	1
Salerno	8	4	12	7	4	11	1
S. Antioco	3	0	3	2	0	2	1
Savona	13	8	21	11	6	17	4
Siracusa	3	0	3	3	0	3	0
Taranto	5	1	6	4	1	5	1
Torre Annunziata	3	1	4	2	0	2	2
Trapani	1	0	1	0	0	0	1
Trieste	22	2	24	19	2	21	3
Venezia	27	46	73	16	14	30	43
Viareggio	2	0	2	1	0	1	1
Vibo Valentia M.	2	0	2	1	0	1	1
Gruppo Portuale Lampedusa	1	0	1	1	0	1	0
Totali. . .	374	175	549	258	93	351	198

TABELLA *A*

Compagnie portuali	Lavoratori portuali iscritti nei registri	Nuove dotazioni organiche lavoratori portuali anno 1990 e 1° trimestre 1991	Eccedenze
Ancona	121	94	27
Anzio	14	0	14
Arbatax	66	34	32
Augusta	20	8	12
Baia	30	6	24
Bari	55	43	12
Barletta-Molfetta-Trani	48	34	14
Brindisi	77	37	40
Cagliari	64	26	38
Castellammare di Stabia	33	18	15

Compagnie portuali	Lavoratori portuali iscritti nei registri	Nuove dotazioni organiche lavoratori portuali anno 1990 e 1° trimestre 1991	Eccedenze
Catania	100	48	52
Chioggia	204	104	100
Civitavecchia	308	102	206
Crotone	50	30	20
Gaeta	46	39	7
Gallipoli	22	0	22
Gela	74	4	70
Genova M. V.-Carboni	1.412	600	812
Imperia	52	22	30
La Spezia	125	110	15
Licata	71	6	65
Livorno	1.114	376	738
Manfredonia	135	65	70
Marina di Carrara	232	191	41
Marsala-Mazara Vallo	22	6	16
Messina	8	5	3
Milazzo-Lipari	36	28	8
Monfalcone	179	170	9
Monopoli	12	8	4
Napoli	416	266	150
Olbia	138	12	126
Palermo-T. Imerese	222	89	133
Pantelleria	2	0	2
Pescara	15	14	1
Piombino-Porto Ferraio	101	50	51
Porto Empedocle	19	12	7
Porto Nogaro	45	17	28
Porto Scuso	26	24	2
Porto Torres	23	11	12
Pozzuoli	24	9	15
Ravenna	724	230	494
Reggio Calabria	17	14	3
Riposto	23	0	23
Salerno	359	198	161
S. Antioco	36	23	13
Savona	341	243	98
Siracusa	71	47	24
Taranto	164	32	132
Torre Annunziata	11	5	6
Trapani	15	4	11
Trieste	748	294	454
Venezia	496	208	288
Viareggio	23	12	11
Vibo Valentia M.	15	3	12
Gruppo Portuale Lampedusa	9	0	9
Totali...	8.813	4.031	4.782

TABELLA B

Compagnie portuali	Dotaz. organ. lavor. portuali 1990	Eccedenze	Dotaz. organ. dipen. 1990 1° trim. 1991	Eccedenze	Totali eccedenze	Cassa integr.
Ancona	94	27	6	1	28	12
Anzio	0	14	1	0	14	12
Arbatax	34	32	2	2	34	32
Augusta	8	12	1	0	12	10
Baia	6	24	1	0	24	20
Bari	43	12	4	0	12	8
Barletta-Molfetta-Trani	34	14	3	0	14	14
Brindisi	37	40	3	2	42	40
Cagliari	26	38	4	3	41	7
Castellammare di Stabia	18	15	3	1	16	15
Catania	48	52	3	0	52	20
Chioggia	104	100	11	2	102	100
Civitavecchia	102	206	10	4	210	130
Crotone	30	20	2	1	21	20
Gaeta	39	7	2	0	7	7
Gallipoli	0	22	0	0	22	22
Gela	4	70	2	1	71	70
Genova M. V.-Carboni	600	812	33	52	864	440
Imperia	22	30	1	1	31	30
La Spezia	110	15	7	1	16	8
Licata	6	65	2	0	65	65
Livorno	376	738	34	19	757	340
Manfredonia	65	70	5	1	71	70
Marina di Carrara	191	41	18	7	48	20
Marsala - Mazara Vallo	6	16	1	0	16	16
Messina	5	3	1	1	4	3
Milazzo-Lipari	28	8	2	1	9	8
Monfalcone	170	9	9	1	10	2
Monopoli	8	4	1	0	4	4
Napoli	266	150	15	10	160	150
Olbia	12	126	4	2	128	30
Palermo-T. Imerese	89	133	7	2	135	130
Pantelleria	0	2	0	2	4	0
Pescara	14	1	1	1	2	1
Piombino-Portoferraio	50	51	1	1	52	40
Porto Empedocle	12	7	2	2	9	7
Porto Nogaro	17	28	2	0	28	28
Porto Scuso	24	2	2	1	3	2
Porto Torres	11	12	2	1	13	5
Pozzuoli	9	15	2	1	16	15
Ravenna	230	494	44	14	508	230
Reggio Calabria	14	3	2	1	4	3
Riposto	0	23	1	1	24	23
Salerno	198	161	11	1	162	107
S. Antioco	23	13	2	1	14	13
Savona	243	98	17	4	102	25
Siracusa	47	24	3	0	24	24

Compagnie portuali	Dotaz. organ. lavor. portuali 1990	Ecce-denze	Dotaz. organ. dipen. 1990 1° trim. 1991	Ecce-denze	Totali ecce-denze	Cassa integr.
Taranto	32	132	5	1	133	132
Torre Annunziata	5	6	2	2	8	6
Trapani	4	11	0	1	12	0
Trieste	294	454	21	3	457	245
Venezia	208	288	30	43	331	110
Viareggio	12	11	1	1	12	11
Vibo Valentia M.	3	12	1	1	13	12
Gruppo portuale Lampedusa	0	9	1	0	9	6
Totali.	4.031	4.782	351	198	4.980	2.900

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1990 in favore di tredici dipendenti (dieci operai e tre impiegati) occupati presso lo stabilimento di Bagnaturo di Pratola Peligna (L'Aquila) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 8 ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale d cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 per il periodo dal 1° dicembre 1989 al 30 novembre 1990.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 luglio 1990, n. 11222.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1990 in favore di cinquanta operai dipendenti dalla S.a.s. Menozzi & De Rosa, con sede in Montesilvano (Pescara), occupati presso lo stabilimento di Atri (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 31 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 6 marzo 1990 al 5 marzo 1991.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Klopman International*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 18 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Annunziata*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone):

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 31 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Annunziata*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone):

periodo: dal 1° giugno 1989 al 31 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.a.s. I.M.I. - Industria manufatti Itri di Evangelista Imperatore*, con sede in Napoli e stabilimento di Itri (Latina):

periodo: dal 19 luglio 1989 al 18 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.a.s. I.M.I. - Industria manufatti Itri di Evangelista Imperatore*, con sede in Napoli e stabilimento di Itri (Latina):

periodo: dal 19 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Italfornaci*, con sede in Roma e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 17 febbraio 1990 al 12 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 febbraio 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 17 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Santa Palomba*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Santa Palomba*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 30 novembre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Manuli autoadesivi*, con sede in Castelforte (Latina) e stabilimento di Castelforte (Latina):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Manuli autoadesivi*, con sede in Castelforte (Latina) e stabilimenti di Cologno Monzese (Milano) e Mirano loc. Ballò (Venezia):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. Tirrena Sipa*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 18 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Ceramica Facis*, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e stabilimento di Civita Castellana (Viterbo):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 3 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Ceramica Facis*, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e stabilimento di Civita Castellana (Viterbo):

periodo: dal 4 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
prima concessione: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1990 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar, con sede in Porto Torres ed unità di Porto Torres, Assemini ed Ottana, di cui alla richiamata delibera CIPI del 18 febbraio 1982 è prolungata al 31 ottobre 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1990 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella provincia di Brindisi e impegnate nella realizzazione della centrale termoelettrica di Brindisi-Cerano, resisi disponibili successivamente al 1° gennaio 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 31 ottobre 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

90A4761

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1990, il rag. Nicola Martelli, residente a Viareggio in via S. Francesco n. 58, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Oicodomea a r.l., con sede in Marina di Pietrasanta (Lucca), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 novembre 1982 in sostituzione del rag. Carlo Martelli, deceduto.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1990, il rag. Nicola Martelli, residente a Viareggio (Lucca), via S. Francesco n. 58, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «AZ» a r.l., con sede in Viareggio (Lucca), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 4 maggio 1983 in sostituzione del rag. Carlo Martelli, deceduto.

90A4801

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Centro comunitario Gesù Risorto», in Fermo

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1990, registro n. 60 Interno, foglio n. 84, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'associazione «Centro comunitario Gesù Risorto», con sede in Fermo, frazione Capodarco (Ascoli Piceno), è stata autorizzata a modificare lo statuto, così come risulta dall'atto 4 febbraio 1990, numero di repertorio 69437/8927, a ministero del dott. Walter Fileni, notaio in Porto S. Elpidio.

90A4774

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 agosto 1990, n. 294, concernente il «Regolamento recante i criteri e le modalità di svolgimento degli esami nelle sessioni speciali riservate ai cittadini extracomunitari e agli apolidi ai fini dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 19 ottobre 1990).

Nel comma 2 dell'art. 1 del decreto citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 15 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo rigo, dove è scritto: «... sulle materie previste *nell'allegato 2* al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ...», leggasi: «... sulle materie previste *negli allegati 2 e 3* al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ...».

90A4808

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 2 6 3 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000